


ACQUEDOTTO POIANA SPA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023

VERSIONE	APPROVAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE
1	Determina A.U. n. 6 del verbale n. 129 di data 25/07/2023	25/07/2023	Adozione ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 1 di 9</p>
--	---	--------------------

Premessa

Acquedotto Poiana S.p.A. è “impresa pubblica” operante nell’ambito dei “settori speciali” di cui all’art. 148 “acqua” del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice dei Contratti”).


Acquedotto Poiana S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Cividale del Friuli, Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, San Pietro al Natisone in forza del contratto di concessione di servizi tra Acquedotto Poiana S.p.A. e Cafc S.p.A. stipulato in data 30/06/2023.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione (di seguito, per brevità, anche “Regolamento”), disciplina gli appalti, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti, funzionali all’esecuzione dei lavori, nonché quelli aventi ad oggetto gli acquisti di servizi e forniture da parte di Acquedotto Poiana S.p.A. nell’ambito di operatività del settore speciale “acqua”, nel rispetto dei principi di cui alla parte I, titolo I e II e della parte II del Codice dei Contratti e, in particolare, del principio del risultato (art. 1 del Codice dei Contratti), del principio della fiducia (art. 2 del Codice dei Contratti), del principio dell’accesso al mercato (art. 3 del Codice dei Contratti) dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5 del Codice dei Contratti), dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice dei Contratti), della disciplina sul conflitto di interessi (art. 16 del Codice dei Contratti) nonché nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti.
2. Il Regolamento riguarda esclusivamente gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell’art. 50 del Codice dei Contratti, che Acquedotto Poiana S.p.A. stessa aggiudica nell’espletamento delle attività di cui all’articolo 148 del Codice dei Contratti.

Art. 2 – Soglie di rilevanza europea – settori speciali -

1. Le procedure di affidamento di **forniture e servizi** di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera b) del comma 2, dell’art. 14, del Codice dei Contratti, attualmente **pari ad € 431.000,00**. Questa soglia, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, è adeguata automaticamente ai sensi del comma 3, dell’art. 14 del Codice dei Contratti.
2. Le procedure di affidamento di **lavori** di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera a) del comma 2, dell’art. 14 del Codice dei Contratti, **pari ad € 5.382.000**. Questa soglia, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, è adeguata automaticamente ai sensi del comma 3, dell’art. 14 del Codice dei Contratti
3. Ai sensi del comma 4, dell’art. 14 del Codice dei Contratti, le soglie di cui ai commi precedenti debbono intendersi riferite al valore stimato dell’appalto al netto dell’IVA. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara o di affidamento. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato (di seguito, per brevità, anche “valore stimato”).

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 2 di 9</p>
--	---	--------------------

4. Per affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture di valore stimato superiore alle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti nelle parti applicabili alle imprese pubbliche, settori speciali.
5. Nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure di scelta del contraente previste per importi superiori alle soglie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3 - Responsabile Unico del progetto

1. L'ufficio di Responsabile Unico del Progetto è affidato al Direttore Generale, salvo diversa determina del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. La stazione appaltante può altresì istituire una struttura di supporto al RUP.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge i compiti allo stesso attribuiti dalla normativa vigente e deve comunque garantire l'adozione degli atti necessari ed idonei alla migliore cura del procedimento, tenendo conto dei principi di efficienza ed efficacia.
5. L'allegato I.2 al codice dei contratti dettaglia i requisiti di professionalità e i compiti del RUP e degli eventuali responsabili del procedimento.

Art. 4 - Procedure di scelta del contraente

1. L'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento, sarà di norma eseguita mediante affidamento diretto o procedura negoziata, nel rispetto dei principi concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
2. In caso di affidamento diretto, la scelta è operata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei criteri e delle soglie indicate nei successivi articoli del presente Regolamento. In tal caso la documentazione di affidamento dovrà precisare le ragioni della scelta del fornitore, nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali e speciali.
3. In caso di affidamento mediante procedura negoziata, la Stazione Appaltante invierà apposita richiesta di partecipazione alla gara alle imprese rientranti nell'Elenco degli operatori economici gestito mediante piattaforma telematica.
4. In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va temperata con primarie necessità aziendali di efficienza operativa, oltre che con particolari esigenze correlate all'urgenza e alla specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.
5. Su motivata proposta del Responsabile del Procedimento è possibile derogare alle procedure di scelta del contraente in tutte le ipotesi nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza




servita ed al rispetto della Carta dei Servizi, quali, a titolo esemplificativo:

- a. struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative;
 - b. complessità dell'appalto e attività oggetto di specifica qualifica;
 - c. accurata esecuzione del precedente contratto;
 - d. oggettive ragioni di necessità, emergenza e urgenza;
 - e. infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
 - f. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
 - g. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
 - h. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili guasti ed eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi erogati da Poiana;
 - i. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad Acquedotto Poiana S.p.A. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi erogati da Acquedotto Poiana S.p.A stesso;
 - j. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
 - k. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
 - l. In circostanze di somma urgenza, di cui all'art.140 del Codice
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
7. Gli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro sono espletate alternativamente:
- tramite scambio di comunicazioni attraverso posta elettronica certificata
 - tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG
8. Per le procedure svolte su piattaforma telematica che, oltre a fornire certezza dell'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte, assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, non è di norma prevista alcuna fase di valutazione pubblica.

Art. 5 – Affidamento diretto

1. È consentito l'affidamento diretto nel caso di appalti di **lavori** il cui valore stimato al netto dell'IVA è **inferiore ad € 150.000,00** ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti nonché nel caso di appalti di **servizi e forniture**, ivi compresi i **servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione**, di **importo inferiore a € 140.000,00** ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 4 di 9</p>
--	---	--------------------

2. Fermo restando la possibilità di affidamento anche senza consultazione di più operatori economici, la stazione appaltante può discrezionalmente procedere ad una valutazione comparativa di preventivi, consultando più operatori economici individuati alternativamente:
- nell'elenco Operatori Economici di cui all'art.9 del presente regolamento;
 - dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

La richiesta di preventivo per la valutazione comparativa di preventivi con più operatori economici deve contenere almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
 - b. l'importo presunto eventuale della prestazione, IVA esclusa;
 - c. le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
 - d. il termine di presentazione del preventivo ed il periodo di validità dello stesso;
 - e. l'eventuale indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. la specificazione che trattasi di valutazione comparativa di preventivi informale e, come tale, non vincola in alcun modo la Società ad affidare la prestazione;
 - g. gli eventuali requisiti speciali richiesti all'operatore economico e apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
 - h. la dichiarazione di presa visione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della politica per il Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e salute sul lavoro e ambiente, con la specificazione che la presentazione del preventivo è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.
3. La valutazione comparativa di preventivi sarà effettuata sulla base del prezzo offerto e di altri elementi tecnici ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Art. 6 – Procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria.


1. L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA **pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00**, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti, avviene mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici** salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la Piattaforma di eProcurement eAppaltiFvg.
2. L'affidamento di **forniture e servizi**, ivi compresi i **servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione**, di valore stimato al netto dell'IVA **pari o superiore ad € 140.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, attualmente pari ad € 431.000,00**, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti, avviene mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici**, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la Piattaforma eProcurement eAppaltiFvg.
3. Gli operatori economici da consultare sono individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, su proposta del RUP alternativamente:
 - nell'elenco Operatori Economici di cui all'art.9 del presente regolamento
 - sulla base di indagini di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.



4. L'indagine di mercato si svolge sulla piattaforma telematica di e-procurement eAppalti Fvg previa pubblicazione di un avviso sul sito web della Società nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione Bandi per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione di tale durata fino ad un minimo di cinque giorni per ragioni di urgenza adeguatamente motivate dal RUP.
5. L'avviso di cui al precedente comma 4 deve contenere almeno l'oggetto della prestazione, una sua sintetica descrizione, l'eventuale quantità e durata o termine, l'importo lordo della prestazione, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica, finanziaria, tecnica e logistica richiesti.
6. Nel caso si proceda con l'avviso di cui ai commi precedenti, lo stesso può indicare un limite massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ed i/il relativo/i criterio/i di selezione che sarà/saranno utilizzato/i per individuarli. In mancanza di tale indicazione nell'avviso verranno consultati tutti gli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato ancorché in numero superiore a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 2.
7. La procedura di scelta del contraente ha luogo mediante gara indetta utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement.
8. La lettera di invito e gli eventuali allegati devono contenere almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
 - b) l'importo a base di gara massimo previsto IVA esclusa;
 - c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
 - d) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - h) l'eventuale clausola che preveda la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali;
 - j) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - k) i requisiti richiesti all'operatore economico e apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
 - l) la dichiarazione di presa visione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della politica per il Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e salute sul lavoro e ambiente, con la specificazione che la presentazione del preventivo è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.
9. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo il caso di urgenza, adeguatamente motivato dalla Stazione Appaltante, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

Art. 7 – Procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria

1. L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA **pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore** alla soglia comunitaria attualmente pari ad € **5.382.000**, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti, avviene mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici**, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la Piattaforma eProcurement eAppaltiFVG.
2. Gli operatori economici da consultare sono individuati, su proposta del RUP alternativamente:
 - nell'elenco Operatori Economici di cui all'art.9 del presente regolamento

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 6 di 9</p>
--	---	--------------------

- sulla base di indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.
3. Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare e la procedura da adottare sono quelle di cui all'art. 6 del presente Regolamento fermo restando il numero di operatori economici da invitare in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 8 - Offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso


1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture potrà avvenire, alternativamente, mediante il sistema dell'Offerta economicamente Più Vantaggiosa (OePV) oppure al prezzo più basso ad eccezione delle seguenti ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 ove gli affidamenti avvengono mediante il sistema dell'OePV:
 - i. Servizi ad alta intensità di manodopera;
 - ii. servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000;
 - iii. servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - iv. dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
 - v. appalto integrato;
 - vi. lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei Contratti, può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Art. 9 – Elenco Operatori Economici

1. Acquedotto Poiana S.p.A. si avvale dell'albo operatori economici gestito tramite il Sistema Telematico di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG" raggiungibile al seguente URL: <https://eappalti.regione.fvg.it>, per l'individuazione dei soggetti da invitarsi delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. L'iscrizione all'Albo degli operatori economici provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali salvo revisione, sospensione e cancellazione ai sensi del Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia
3. Acquedotto Poiana S.p.A. si riserva inoltre di utilizzare elenchi di Operatori Economici desunti da indagini di mercato.
4. L'iscrizione all'albo operatori economici non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

Art. 10 – Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

1. Nel caso di procedura negoziata, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, qualora non sia stato nominato un responsabile di procedimento per la fase amministrativa, spetta al RUP ovvero ad un Seggio di gara istituito ad hoc dal RUP stesso, composto da dipendenti della Società nominati a rotazione. In entrambi i casi il RUP esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
2. Qualora il criterio adottato per l'aggiudicazione sia quello del minor prezzo, al RUP ovvero al Seggio di Gara compete anche la valutazione delle offerte economiche, la verifica di congruità delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione.
3. Qualora il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la formulazione della proposta di aggiudicazione compete ad

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 7 di 9</p>
--	---	--------------------

una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico di Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione. Ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RUP, anche in qualità di presidente.

4. La proposta e la nomina della Commissione Giudicatrice devono avvenire in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 11 – Garanzie a corredo dell'Offerta

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento non è richiesto al concorrente di presentare in fase d'offerta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, salvo che, nelle procedure di cui agli articoli 6 e 7, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.
4. Nella procedura di scelta del contraente di cui all'articolo 5 del presente Regolamento non è richiesta all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti.
5. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento è sempre richiesta all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti.
6. Quando è richiesta la garanzia definitiva il relativo ammontare è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 12 – Verifica delle offerte anormalmente basse


1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento, ove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la lettera di invito dovrà prevedere che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'allegato II.2 al Codice dei Contratti qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli art. 6 e 7 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può procedere, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del Codice dei Contratti, alla valutazione della congruità delle offerte pervenute che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Art. 13 – Proposta di aggiudicazione

1. Nelle procedure di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento, concluse le operazioni di gara con l'individuazione della migliore offerta, il Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice procedono a proporre l'aggiudicazione con apposito verbale.
2. Il verbale con la proposta di aggiudicazione è trasmesso al RUP. Nel caso in cui il RUP sia presidente del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice il verbale con la proposta di aggiudicazione è trasmesso alla Stazione Appaltante.

Art. 14 – Aggiudicazione e verifica dei requisiti

1. Nella procedura di scelta del contraente la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del RUP e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 8 di 9</p>
--	---	--------------------


3. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata in via d'urgenza.
4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
5. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
6. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
7. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli art. 5 (≥ 40.000 euro), 6 e 7 del presente Regolamento, il RUP, procede con la verifica dei requisiti dell'affidatario e della veridicità delle dichiarazioni da esso rese in fase di offerta secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
8. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con un'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
9. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
10. Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice dei Contratti la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice dei Contratti, negli affidamenti effettuati con le procedure di cui al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (cd. "stand still") stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Codice dei Contratti.

Art. 15 – Termini per la conclusione della procedura di affidamento

1. Le procedure di selezione di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento devono concludersi nei termini attualmente indicati nell'allegato I.3 al Codice dei Contratti:
 - a. Ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi;
 - b. Ove sia utilizzato il criterio del prezzo più basso: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.
2. Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Art. 16 - Forma del contratto e termini per la stipulazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Codice il contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito,

 <p>ACQUEDOTTO POIANA SPA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</p>	<p>Pag. 9 di 9</p>
--	---	--------------------

fanno parte integrante del contratto.

2. Il contratto deve contenere almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche, l'indicazione dei codici CIG e CUP (quest'ultimo ove acquisito) e della Commessa ove disponibile;
 - b) l'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali;
 - c) la garanzia definitiva (se applicabile);
 - d) le condizioni di esecuzione della prestazione (se applicabile);
 - e) l'indicazione della data di avvio della prestazione o il rimando alla sottoscrizione del verbale di avvio (se applicabile);
 - f) la durata della prestazione, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
 - g) le modalità di pagamento;
 - h) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) la misura delle penali (se applicabile);
 - j) l'obbligo di rispettare i principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della politica per il Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e salute sul lavoro e ambiente;
 - k) la clausola di risoluzione del contratto.
3. Ai fini del D.P.R. n. 131/1986 la registrazione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture stipulati in forma di scrittura privata è dovuta in caso d'uso, salvo diversa espressa richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 17 – Trasparenza dei contratti

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici, sono indicati nell'articolo 28 del Codice, e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 18 – Rinvio alla normativa generale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al Codice dei Contratti nelle parti applicabili ad Acquedotto Poiana S.p.a., nonché alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti di cui alla legge n. 241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
2. Si fa espresso rinvio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della politica per il Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e salute sul lavoro e ambiente.

Art. 19 – Modifica del Regolamento

1. Nel caso di modifiche normative che vadano ad incidere sui contenuti del presente regolamento, le nuove disposizioni troveranno immediata applicazione senza necessità di formale adeguamento del medesimo.